

Bruxelles, 17 dicembre 2025
(OR. en)

16953/25

ENER 689
ENV 1405
TRANS 655
ECOFIN 1764
RECH 566
DELECT 197

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 dicembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 8723 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.12.2025 che modifica l'allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il quadro dell'Unione per il calcolo nazionale del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 8723 final.

All.: C(2025) 8723 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.12.2025
C(2025) 8723 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2025

**che modifica l'allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il quadro dell'Unione per il calcolo nazionale
del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %" (Fit for 55) annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2021. Essa integra le altre componenti del pacchetto proposto a luglio del 2021¹ e traccia il percorso verso un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Come già indicato nel piano di azione per il clima², si tratta di uno strumento legislativo fondamentale ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030 e il 2050.

La direttiva (UE) 2024/1275 riconosce che agli edifici sono imputabili emissioni di gas a effetto serra prima, durante e dopo la vita utile e sollecita la decarbonizzazione del parco immobiliare, che non può limitarsi alle emissioni operative di gas a effetto serra sulle quali attualmente si concentra l'attenzione. La direttiva (UE) 2024/1275 impone di tener conto progressivamente delle emissioni degli edifici nell'arco dell'intero ciclo di vita, iniziando da quelli di nuova costruzione.

Il potenziale di riscaldamento globale (global warming potential – GWP) nel corso del ciclo di vita di un edificio ne misura il contributo complessivo alle emissioni che determinano i cambiamenti climatici. Questa metrica combina le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei materiali da costruzione con le emissioni dirette e indirette rilasciate nella fase d'uso. Gli edifici, in quanto depositari decennali di risorse, costituiscono un'importante banca di materiali. Il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita dovrebbe incoraggiare l'adozione diffusa di opzioni di progettazione attente al clima e la scelta di metodi di costruzione e prodotti da costruzione per i quali esistono già numerosi esempi positivi.

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275 stabilisce che il GWP nel corso del ciclo di vita va calcolato conformemente all'allegato III e reso noto nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio:

- (a) dal 1° gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1 000 m²;
- (b) dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modifichino l'allegato III per stabilire un quadro dell'Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita ai fini del conseguimento della neutralità climatica.

L'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1275 esige inoltre che entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri elaborino una tabella di marcia che specifichi l'introduzione di valori limite del GWP nel corso del ciclo di vita di tutti gli edifici di nuova costruzione. La Commissione ha adottato orientamenti sulle disposizioni relative al GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 5,

¹ [Realizzare il Green Deal europeo – Commissione europea.](#)

² "Piano per l'obiettivo climatico: un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini" (COM(2020) 562 final).

nell'ambito di una serie di documenti di orientamento sulle disposizioni nuove o sostanzialmente modificate della direttiva (UE) 2024/1275.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1275, lo scopo del presente regolamento delegato è stabilire un quadro dell'Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita ai fini della comunicazione dei risultati nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio. Per quanto riguarda la definizione dei valori limite nazionali, gli Stati membri dovrebbero fare riferimento agli orientamenti sul potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione, secondo cui spetta a loro delimitare i moduli o le fasi del ciclo di vita coperti dai valori limite; gli Stati membri possono inoltre decidere di escludere dall'ambito di applicazione del valore limite parte di quanto rientra nei componenti edilizi.

Il concetto di GWP nel corso del ciclo di vita compare in svariate altre disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275:

- nell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, che indica che gli Stati membri possono tenere conto del GWP nel corso del ciclo di vita quando calcolano i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica;
- nell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, il quale stabilisce che per gli edifici esistenti ristrutturati per raggiungere la classe A+, gli Stati membri devono garantire che il GWP nel corso del ciclo di vita sia stimato e reso noto nell'attestato di prestazione energetica;
- nell'allegato II, che riporta il modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici di cui all'articolo 3, nei quali gli Stati membri sono invitati a indicare i propri obiettivi per il GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione e i valori medi di tale metrica;
- nell'allegato V, punto 1, stando a cui sulla prima pagina dell'attestato di prestazione energetica deve figurare il valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.

È opportuno sottolineare che il presente regolamento delegato definisce un quadro dell'Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita dei soli edifici di nuova costruzione. Per quanto riguarda gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione, gli Stati membri sono liberi di adattare la metodologia e i passaggi necessari o di utilizzare il proprio metodo di calcolo, in linea con le norme pertinenti.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Per preparare il presente regolamento delegato la Commissione ha consultato i rappresentanti degli Stati membri in diverse occasioni, come illustrato di seguito:

- attraverso un questionario sul GWP nel corso del ciclo di vita rivolto agli Stati membri, al fine di comprendere meglio i quadri nazionali esistenti o in fase di sviluppo e le aspettative relative al regolamento delegato. Il questionario è stato inviato il 31 ottobre 2024 e le osservazioni sono pervenute per iscritto;
- attraverso riunioni del gruppo informale di esperti della Commissione sulla prestazione energetica nell'edilizia (E03689):
 - il 4 dicembre 2024, prima della riunione, è stato distribuito il documento di lavoro per l'atto delegato che definisce un quadro dell'Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita, sul quale sono stati

raccolti riscontri durante la riunione e osservazioni scritte dopo la sua conclusione;

- l'11 febbraio 2025, prima della riunione, è stato fatto circolare il primo progetto di atto delegato, sul quale sono stati raccolti riscontri durante la riunione e osservazioni scritte dopo la sua conclusione;
- il 7 aprile 2025 sono stati forniti aggiornamenti sul progetto perfezionato di atto delegato, in particolare sull'uso dei dati di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 e al regolamento (UE) 2024/3110 (regolamenti sui prodotti da costruzione), e si è tenuta una discussione sul tipo di dati da utilizzare per il calcolo;
- il 22 maggio 2025, prima della riunione, è stato fatto circolare il progetto perfezionato di atto delegato, sul quale sono stati raccolti riscontri durante la riunione e osservazioni scritte dopo la sua conclusione;
- il 23 ottobre 2025, prima della riunione, è stato distribuito il progetto di atto delegato che definisce un quadro dell'Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita. Sulla base degli scambi avvenuti durante la riunione sono state apportate alcune modifiche al testo. Il gruppo di esperti ha espresso per consenso un parere favorevole sul progetto modificato;
- attraverso sessioni dedicate in varie sedute plenarie dell'azione concertata riguardo alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Si tratta di un'iniziativa congiunta Stati membri-Commissione, che vede coinvolti i rappresentanti dei ministeri nazionali o delle istituzioni ad essi affiliate incaricati di preparare il quadro tecnico, giuridico e amministrativo per la direttiva (UE) 2024/1275 negli Stati membri e in Norvegia (<https://www.ca-epbd.eu/>).

I portatori di interessi del settore (associazioni di categoria, enti non governativi, mondo accademico, professionisti dell'edilizia e dell'energia, ecc.) sono stati così consultati:

- il 22 ottobre 2024 è stato organizzato un evento online sul GWP nel corso del ciclo di vita per ragguagliarli sui lavori in corso e sulle considerazioni relative all'elaborazione dell'atto delegato. Sono stati raccolti riscontri durante e dopo la riunione sotto forma di contributi scritti e documenti di sintesi;
- il 21 febbraio 2025 è stata organizzata una riunione con i portatori di interessi per dare loro informazioni sui lavori in corso e sulle considerazioni relative all'elaborazione dell'atto delegato. Prima della riunione sono stati fatti circolare una presentazione e un sondaggio. Durante e dopo la riunione sono stati raccolti riscontri, in particolare attraverso il sondaggio.

Il progetto di regolamento delegato della Commissione e i relativi allegati sono stati pubblicati al fine di raccogliere riscontri dal 3 al 31 ottobre 2025. Durante questo periodo sono pervenuti 116 contributi da una vasta gamma di partecipanti: i più numerosi sono stati quelli delle associazioni imprenditoriali e di imprese/aziende (rispettivamente 43 e 30), seguiti dai contributi delle organizzazioni non governative (18).

Nel complesso i partecipanti hanno espresso sostegno all'iniziativa e non sono stati individuati problemi rilevanti. I riscontri sono stati debitamente presi in considerazione.

Il testo è stato messo a punto sulla base delle osservazioni ricevute sul portale "Di' la tua" e dagli Stati membri ed è stato trasmesso al gruppo di esperti della Commissione.

Assunzione e uso di perizie

Per la preparazione del regolamento delegato e degli orientamenti così come per la raccolta e l'analisi dei contributi dei portatori di interessi ci si è avvalsi di un contratto specifico di assistenza tecnica³.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Alla luce dei nuovi obblighi introdotti dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275, il regolamento delegato definisce un quadro dell'Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita. Il regolamento delegato modifica e sostituisce l'allegato III della direttiva (UE) 2024/1275, chiarendo gli aspetti seguenti:

- standard di base per le prescrizioni del quadro di riferimento;
- periodo di studio di riferimento per il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita;
- dati da utilizzare per il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita;
- definizione di superficie coperta utile;
- delimitazione delle fasi del ciclo di vita;
- delimitazione dei componenti edilizi;
- comunicazione dei risultati, in particolare per gli attestati di prestazione energetica degli edifici.

³ Assistenza tecnica sulla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'intero ciclo di vita degli edifici. Richiesta di servizi n. ENER/B3/2023-305 nell'ambito del contratto quadro multiplo di servizi ENER/2020/OP/0021 ENER/C3/2020-724 con riapertura della gara per consulenza giuridica, tecnica ed economica qualificata nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2025

che modifica l'allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il quadro dell'Unione per il calcolo nazionale del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia⁴, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1275, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché il potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel corso del ciclo di vita sia calcolato e reso noto nell'attestato di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione conformemente all'allegato III della medesima direttiva. Gli Stati membri possono decidere di dispensare dall'obbligo di calcolare il GWP nel corso del ciclo di vita le categorie di edifici escluse dall'obbligo di attestato di prestazione energetica ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, di tale direttiva.
- (2) Al fine di promuovere la comparabilità delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita in tutta l'Unione, facilitando così la valutazione dell'impatto climatico dei diversi prodotti e attività legati agli edifici, serve un quadro armonizzato dell'Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita nel settore dell'edilizia.
- (3) Il quadro dell'Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita dovrebbe fornire una metodologia e una serie di norme comuni che consentano agli Stati membri di calcolare le emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita in modo coerente e trasparente, al fine ultimo di indicare i risultati nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio. In combinazione con la dichiarazione degli effetti dei cambiamenti climatici nel corso del ciclo di vita dei prodotti da costruzione, a norma del regolamento (UE) n. 305/2011⁵ e del regolamento (UE) 2024/3110⁶ (il regolamento applicabile dipende dal prodotto da costruzione in questione), il quadro dell'Unione sostiene la creazione di mercati guida per i prodotti a basse emissioni di carbonio in grado di ridurre le emissioni degli edifici nell'intero ciclo di

⁴ GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj>.

⁵ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 088 del 4.4.2011, pag. 5).

⁶ Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (GU L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj>).

vita. La mancanza di un quadro dell'Unione può portare a difformità e disparità di trattamento degli operatori economici, compromettendo l'efficacia e la coerenza delle politiche climatiche dell'Unione.

- (4) Al fine di garantire condizioni di parità e facilitare la transizione verso un approccio unificato, è necessario definire un quadro uniforme che stabilisca principi comuni per gli strumenti o i metodi nazionali istituiti prima dell'adozione della direttiva (UE) 2024/1275 e per quelli che saranno sviluppati in futuro.
- (5) Il quadro dell'Unione dovrebbe offrire un certo grado di adattabilità, in modo che gli Stati membri possano integrare gli strumenti o metodi nazionali ufficiali esistenti nel nuovo approccio unificato, e al contempo garantire la coerenza e promuovere la comparabilità dei risultati in tutta l'Unione.
- (6) Il quadro dell'Unione per la valutazione del GWP nel corso del ciclo di vita dovrebbe basarsi su norme e metodologie riconosciute a livello internazionale, in particolare la norma EN 15978 (EN 15978:2011 Sostenibilità delle costruzioni – Valutazione della prestazione ambientale degli edifici – Metodo di calcolo), e tenere conto di eventuali norme successive relative alla sostenibilità delle costruzioni e al metodo di calcolo per la valutazione della prestazione ambientale degli edifici; al tempo stesso dovrebbe promuovere lo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici, l'edilizia durevole e l'economia circolare in questo settore, compresi il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali e la progettazione in vista dello smontaggio. Il quadro dell'Unione dovrebbe inoltre prendere in considerazione le iniziative esistenti, tra cui il quadro comune dell'UE Level(s) per l'indicatore 1.2 e i quadri nazionali ufficiali, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e la coerenza con gli strumenti e i metodi nazionali esistenti e con gli sforzi globali di contrasto ai cambiamenti climatici.
- (7) Il quadro dell'Unione dovrebbe delimitare in modo uniforme gli elementi edilizi e le attrezzature tecniche, così da ridurre al minimo gli ostacoli di mercato tra uno Stato membro e l'altro e facilitare la comprensione e il confronto dei risultati, consentendo nel contempo l'identificazione delle fonti di emissione. Per ottenere risultati accurati e comparabili è necessario un livello equilibrato di dettaglio, in quanto una delimitazione troppo generica degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche o livelli di dettaglio variabili potrebbero portare ad approcci incoerenti e a percezioni scorrette dell'impatto ambientale di diversi progetti e soluzioni.
- (8) Al fine di ridurre efficacemente le emissioni di gas a effetto serra nell'intero ciclo di vita, il GWP nel corso del ciclo di vita dovrebbe essere calcolato o stimato già in fase di progettazione, prima dell'inizio della costruzione dell'edificio, quando è ancora possibile apportare modifiche al progetto.
- (9) I risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica dovrebbero riferirsi allo stato "come costruito", in modo da garantire che le emissioni effettive di gas a effetto serra dell'edificio completato siano contabilizzate in modo accurato.
- (10) Al fine di garantire l'accuratezza e la coerenza dei calcoli del GWP nel corso del ciclo di vita, è opportuno definire chiaramente la superficie coperta utile utilizzata nei calcoli, evitando così che le aree a basso impatto possano ridurre artificialmente il GWP complessivo dell'edificio nel corso del ciclo di vita. Il quadro dell'Unione dovrebbe pertanto imporre trasparenza in merito alle superfici coperte utilizzate nel calcolo, prescrivendo che la disciplina nazionale tenga conto di norme riconosciute a livello internazionale, ma lasciando agli Stati membri una certa flessibilità nella definizione della superficie coperta utile a livello nazionale.

- (11) Al fine di garantire l'accuratezza e l'affidabilità del calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita, è opportuno stabilire una chiara gerarchia dei dati utilizzati in base alla loro qualità e precisione. Nel calcolare il GWP nel corso del ciclo di vita si dovrebbero usare in via prioritaria i dati pubblicati in base ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, tra cui il regolamento (UE) 2024/3110, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
- (12) Nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'opportunità di semplificare il calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici consentendo un uso esteso dei dati predefiniti, così da tenere conto della possibilità di esenzione riconosciuta dal regolamento (UE) 2024/3110 per i prodotti da costruzione immessi sul mercato in tali regioni.
- (13) Il GWP nel corso del ciclo di vita dell'edificio indicato nell'attestato di prestazione energetica dovrebbe essere riportato in un formato trasparente, che mostri i risultati almeno per ogni fase del ciclo di vita. Per altri scopi, tra cui il controllo, la verifica e la raccolta di dati per la definizione e l'aggiornamento dei valori limite a livello nazionale, gli Stati membri sono incoraggiati a raccogliere informazioni più dettagliate sul GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2024/1275,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.12.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN